



## Statuto Fondazione Giorgio Cini onlus

### Articolo 1

Con atto 20 aprile 1951, rogato dal Notaio Capo di Roma, il Conte Vittorio Cini ha istituito, anche a nome della propria Famiglia, in ricordo della generosa intraprendenza e dell'appassionata operosità del figlio Giorgio, la "FONDAZIONE GIORGIO CINI" per la reintegrazione dell'Isola di San Giorgio Maggiore nella vita di Venezia, secondo le sue tradizioni spirituali.

La Fondazione ha sede nell'isola stessa, ed è giuridicamente riconosciuta, in virtù del Decreto Presidenziale n. 577 in data 12 luglio 1951.

Con atto 18 agosto 1977, rogato dal notaio Perucon di Belluno, il conte Vittorio Cini ha attribuito i diritti e le prerogative riservate al Fondatore al Patriarca pro-tempore di Venezia designato titolare dell'Ufficio del Fondatore.

Ai sensi e per effetti del Decreto Legislativo n. 460/97, la Fondazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### Articolo 2

La Fondazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (nel senso di cui all'art. 10 primo comma lettera "a" del D. Lgs. 460/97), ha per scopo di promuovere il ripristino del complesso monumentale dell'Isola di San Giorgio Maggiore e di favorire la costituzione e lo sviluppo nel territorio di essa di istituzioni educative, sociali, culturali e artistiche, occorrendo in collaborazione con quelle cittadine già esistenti.

La Fondazione si propone altresì di promuovere, anche fuori dall'Isola di San Giorgio Maggiore, attività culturali collegate, direttamente o indirettamente a Venezia, alla sua storia ed alle sue tradizioni di punto di incontro di diverse civiltà.

Collabora con amministrazioni pubbliche e privati, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, nazionali e internazionali, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni. Nel quadro degli scopi suddetti può organizzare e favorire dovunque incontri, corsi di preparazione e perfezionamento professionali e postuniversitari; può conferire od assumere incarico di conferire contributi e borse di studio, nonché premi.

La Fondazione non svolge attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### Articolo 3

Il patrimonio di dotazione della Fondazione, inizialmente costituito dalle elargizioni della Famiglia del Conte Vittorio Cini, è composto altresì da eredità, lasciti e donazioni pervenuti nel tempo.

Esso comprende immobili, opere d'arte, raccolte, biblioteche, collezioni diverse, mobili, attrezzature marinare, arredi, titoli industriali e obbligazionari, contanti, ecc., come descritto nell'inventario dell'Ente.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio nonché con i contributi dei Sostenitori e con altri proventi pubblici e privati non destinati ad aumento del patrimonio. Per favorire il perseguimento dei suoi scopi la Fondazione promuove anche iniziative di raccolta di fondi a livello nazionale e internazionale.

### Articolo 4

Sono organi della Fondazione il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Sostenitori ed il Collegio dei Revisori dei Conti.



## Articolo 5

Sono membri del Consiglio Generale:

- a) il Patriarca di Venezia od un suo delegato;
- b) il Presidente della Giunta Regionale Veneta;
- c) un Rappresentante della Prefettura di Venezia;
- d) il Primo Presidente della Corte d'Appello di Venezia;
- e) il Sindaco di Venezia;
- f) il Sindaco della Città metropolitana di Venezia o un suo delegato;
- g) il Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia;
- h) un Rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- i) il Direttore della Filiale del Veneto dell'Agenzia del Demanio, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- j) il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - ex Magistrato alle Acque - Venezia;
- k) il Direttore Regionale Musei Veneti;
- l) il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- m) il Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- n) il Rettore dell'Università Iuav di Venezia;
- o) un rappresentante della comunità monastica benedettina di San Giorgio Maggiore;
- p) un rappresentante per ciascuna delle istituzioni previste dall'art. 2, primo comma, nominato dal Consiglio Generale;
- q) tre persone nominate dal Consiglio Generale tra i discendenti del Fondatore Vittorio Cini;
- r) dieci persone nominate dal Consiglio Generale su designazione dell'Ufficio del Fondatore;
- s) fino a dieci persone nominate dal Consiglio Generale su designazione del Comitato Sostenitori, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 14.

Il Consiglio Generale può cooptare ulteriori membri fino al numero massimo di cinque, su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio Generale si considera validamente insediato e funzionante con i componenti di cui alle lettere da a) a o) del presente articolo. Qualora, alla data della prima seduta di insediamento, i componenti di cui alle lettere p), q), r) e s) non siano stati ancora designati, o non siano stati cooptati i membri proposti dal Presidente della Fondazione, gli stessi sono nominati nella prima seduta utile successiva rispettivamente alla designazione o alla proposta di cooptazione.

## Articolo 6

I membri che fanno parte del Consiglio Generale in ragione del loro ufficio durano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio stesso. Gli altri membri del Consiglio Generale e quelli del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati o rieletti. Tuttavia, coloro che siano nominati od eletti nel corso del triennio cessano dalla carica con la formazione del nuovo Consiglio Generale e del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le nomine del Consiglio Generale e le cariche hanno validità per la durata di tre esercizi.

## Articolo 7

Il Consiglio Generale:

- a) elegge il Presidente sulla base di candidature corredate dal gradimento



- dell'Ufficio del Fondatore;
- b) nomina un Vice Presidente della Fondazione, con funzioni vicarie, su designazione dell'Ufficio del Fondatore, e un secondo Vice Presidente designato al Comitato dei Sostenitori tra i membri di cui alla lett. s) dell'art. 5;
  - c) può nominare per cooptazione i membri previsti dal penultimo comma dell'art. 5;
  - d) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - e) nomina i Revisori dei Conti;
  - f) approva, su proposta del Presidente della Fondazione, formulata previo parere del Comitato Sostenitori, il regolamento che definisce lo status di Sostenitore;
  - g) approva entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - h) approva il Piano strategico triennale della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - i) approva l'ingresso dei Sostenitori, su proposta del Presidente della Fondazione;
  - j) può formulare rilievi e proporre indirizzi riguardanti l'attività della Fondazione.

Hanno diritto di presentare candidature per l'elezione del Presidente della Fondazione (corredate dal gradimento dell'Ufficio del Fondatore) il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Sostenitori e ciascun membro del Consiglio Generale.

#### Articolo 8

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza effettiva di almeno un terzo dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio Generale devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e devono essere trascritti nel relativo registro.

#### Articolo 9

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonché ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o che venga richiesta la convocazione da almeno cinque Consiglieri.

#### Articolo 10

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze e redigendo i relativi verbali;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio Generale i nominativi dei membri dello stesso Consiglio Generale previsti dal penultimo comma dell'art. 5, i membri da lui designati del Consiglio di Amministrazione e un nominativo dei Revisori dei Conti;
- d) propone al Consiglio d'Amministrazione i nominativi del Direttore Scientifico e del Segretario Generale;
- e) propone al Consiglio Generale l'ingresso dei Sostenitori;
- f) propone al Consiglio Generale, previo parere del Comitato dei Sostenitori, il regolamento che definisce lo status di Sostenitore;
- g) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;



h) propone al Consiglio d'Amministrazione le modifiche allo Statuto, sentito l'Ufficio del Fondatore e previo parere del Comitato Sostenitori.

Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Le attribuzioni del Presidente in caso di vacanza, di assenza o di impedimento spettano al Vice Presidente vicario designato dall'Ufficio del Fondatore.

#### Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, dai due Vice Presidenti della Fondazione, e da quattro membri nominati dal Consiglio Generale, due su designazione dell'Ufficio del Fondatore e del Comitato Sostenitori e due su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare per cooptazione due ulteriori consiglieri, elevando così il numero complessivo a nove.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

#### Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Predisporre, con il parere obbligatorio non vincolante del Comitato Sostenitori, il bilancio preventivo annuale e quello consuntivo della Fondazione e li sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

Predisporre il Piano strategico triennale della Fondazione e lo sottopone al Consiglio Generale per l'approvazione.

Nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Direttore Scientifico, sentito l'Ufficio del Fondatore, determinandone il compenso e la durata dell'incarico.

Nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale, determinandone il compenso e la durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Advisory Board, composto da autorevoli personalità nei settori di interesse della Fondazione, con funzione consultiva.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, istituire commissioni per la trattazione di particolari argomenti.

#### Articolo 13

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario Generale e sono trascritti in apposito registro.

#### Articolo 14

Ha lo status di Sostenitore della Fondazione Cini chi partecipa nella misura prevista dal Consiglio Generale agli oneri della gestione ordinaria, come risultanti dal piano strategico triennale della Fondazione.

Il Comitato Sostenitori è composto secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Il Comitato Sostenitori nomina il presidente tra i propri membri.

#### Articolo 15

Il Comitato Sostenitori designa un Vice-Presidente della Fondazione e i componenti di



sua spettanza nel Consiglio Generale, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori, come previsto, rispettivamente, dall'art 5, dall'art. 11 e dall'art. 19.

Esprime al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio, non vincolante, sul bilancio di previsione e su quello consultivo della Fondazione, nonché in merito al Piano strategico triennale.

#### Articolo 16

Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente, di membro del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Sostenitori sono gratuite.

#### Articolo 17

Il Direttore Scientifico è un esponente della comunità culturale con riconosciuta qualificazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, sentito l'Ufficio del Fondatore.

Il Direttore Scientifico esercita la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e culturali della Fondazione e collabora con il Segretario Generale nella progettazione del Piano strategico triennale della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico presiede il Collegio dei Direttori di Istituto della Fondazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 18

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Segretario Generale supporta il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Scientifico nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Pone in essere, anche per il tramite di procuratori, tutti gli atti inerenti e conseguenti alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Assume decisioni riguardanti la gestione amministrativa ordinaria della Fondazione e le attività esecutive delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Su tutte le attività svolte riferisce con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, anche al fine della redazione dei relativi processi verbali.

#### Articolo 19

Le funzioni di controllo sono esercitate da tre Revisori dei Conti, che durano in carica per tre esercizi, ad eccezione di coloro che, essendo eletti o nominati nel corso del triennio, restano in carica fino alla formazione del nuovo Consiglio Generale. I Revisori dei Conti possono essere rieletti o confermati.

I Revisori sono nominati dal Consiglio Generale, uno su proposta del Presidente della Fondazione, uno del Comitato Sostenitori ed uno su proposta dell'Ufficio del Fondatore.

I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Generale e partecipano alle riunioni di questo.

Le riunioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

#### Articolo 20

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.



È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Articolo 21

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura.

#### Articolo 22

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 Cod. Civ., o in quello di cessazione della concessione in uso alla Fondazione Giorgio Cini dell'Isola di San Giorgio Maggiore in Venezia, il patrimonio della Fondazione stessa verrà devoluto secondo la volontà dell'Ufficio del Fondatore ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 23

Le modifiche a questo Statuto sono deliberate dal Consiglio Generale, a fronte di un progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione sentito l'Ufficio del Fondatore, formulata previo parere del Comitato Sostenitori.